



DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia e relative tariffe

IL RETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e ss.mm.ii. "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616 ed in particolare l'art. 3, comma 2 in tema di diritto allo studio universitario;

RICHIAMATE:

- la Delibera Repertorio n. 186/2023 - Prot. n. 0241722 del 20/09/2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia e le relative tariffe revisionate, ferma l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera Repertorio n. 222/2023 - Prot. n. 0242245 del 20/09/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia e alle relative tariffe revisionate;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di emanare il "Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia" allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. che il Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo;
3. di emanare la revisione delle tariffe relative alle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia allegata al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
4. che la revisione delle tariffe relative alle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Regolamento delle Foresterie dell'Università degli Studi di Brescia

Art. 1 – OGGETTO DEL RAPPORTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di foresteria istituito dall'Università degli Studi di Brescia nelle proprie residenze universitarie.

2. L'Università mette a disposizione alcuni posti letto per l'ospitalità dei soggetti di cui all'art. 2, per agevolare la permanenza a scopi didattici e di ricerca universitaria.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di foresteria è rivolto a:

a) VISITING STUDENT: studente o dottorando soggiornante a Brescia per motivi di studio, tirocinio, partecipazione a convegni e congressi promossi dall'Università degli Studi di Brescia, in assenza di un accordo bilaterale tra l'università di appartenenza e l'Università degli Studi di Brescia. Non è considerato VISITING STUDENT uno studente o un dottorando iscritto ad un corso dell'Università degli Studi di Brescia o appartenente al programma Erasmus;

b) VISITING PROFESSOR: docente, ricercatore o professionista che afferisce ad università, enti o istituzioni di ricerca o alta formazione terzi rispetto all'Ateneo degli Studi di Brescia, il quale è stato invitato all'Università degli Studi di Brescia per svolgere attività seminariali, convegni, docenze o altre attività formative o di ricerca.

Non si considera VISITING PROFESSOR chiunque detenga un rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Brescia.

2. Previa eventuale delibera del Senato Accademico di destinazione di posti di foresteria al personale di Ateneo, amministrativo, docente, assegnista o ricercatore ai sensi dell'art 3 comma 1, è consentito accedere agli alloggi di foresteria al personale che risultasse idoneo beneficiario a seguito della partecipazione ad eventuale specifico bando.

3. A fronte dell'esplicita e motivata richiesta da parte del Servizio Risorse Umane di Ateneo, dei Dipartimenti interessati e/o del Dirigente del Settore Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio, è possibile concedere al personale amministrativo, docente, assegnista o ricercatore e/o a studenti – dottorandi che si trovassero in tali particolari circostanze, di alloggiare presso le foresterie per brevi periodi ed eventualmente condividendo l'appartamento con altri ospiti aventi la stessa situazione.

4. L'utilizzo della Foresteria, tenuto conto della disponibilità di stanze e delle priorità dei soggetti sopra indicati, può essere concesso, ad altri soggetti previa autorizzazione del Rettore o del Direttore Generale.

5.L'Università si riserva di valutare la possibilità di autorizzare l'ospitalità a eventuali accompagnatori.

6.In ogni caso, l'ospitalità non è consentita ai minori di anni 18 non accompagnati.

ART. 3 - POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI

1.Il Senato Accademico determina annualmente con delibera l'assegnazione di posti al servizio di foresteria, con eventuale indicazione dei posti destinati al personale di Ateneo.

2.Le tipologie di alloggio ordinariamente adibite al servizio di foresteria sono le seguenti:

- a)VALOTTI 3B – Via Valotti 3b: monolocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno bagno, zona notte con tv e soppalco con letto singolo;
- b)EX EMILIANI – V.le Europa, 39:trilocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno con tv, bagno e zona notte con camera matrimoniale e camera singola con letto a castello;
- c)CARMINE – C.da del Carmine, 4:monolocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno con tv bagno e zona notte con letto singolo;
- d)POZZO DELL'OLMO – C.da Pozzo dell'Olmo, 22: monolocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno con divano letto, bagno; zona notte con letto singolo. Sono presenti lavastoviglie, lavatrice e televisore.
- e)POZZO DELL'OLMO – C.da Pozzo dell'Olmo, 22: bilocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno con divano letto, bagno, zona notte con letto doppio. Sono presenti lavastoviglie, lavatrice e televisore.
- f)MADONNA DEL LINO – Piazza Mercato, 17/a:Bilocale costituito da zona giorno con angolo cottura, soggiorno con divano e televisore, zona notte con letto matrimoniale e bagno e ripostiglio.

3.Gli alloggi di cui al comma 2 dispongono di riscaldamento, raffrescamento ove presente. Sono altresì compresi nel servizio di foresteria per gli alloggi al comma 2 la biancheria di cortesia al check in, le stoviglie, il pentolame per il piano induzione, la posateria per la cucina e connessione internet.

4.In via straordinaria, qualora ve ne sia la disponibilità, previa autorizzazione dell'Ufficio competente per la gestione delle residenze e foresterie, sono occupate da ospiti di foresteria anche le seguenti tipologie di alloggio, ordinariamente destinate al servizio di residenza studenti:

- a) posto letto in doppia, con servizi in comune e cucina in comune
- b)singola, con servizi in comune e cucina in comune
- c)posto letto in doppia con servizi privati e cucina in comune
- d)posto letto in doppia in appartamento
- e)singola con servizi privati e cucina condivisa
- f)singola in appartamento
- g)singola con servizi e angolo cottura.

5.Gli alloggi di cui al comma 4 dispongono di riscaldamento, raffrescamento ove presente, e connessione internet. L'ospite dovrà provvedere autonomamente alla biancheria per il letto e il bagno, al cuscino nonché a stoviglie, pentolame per il piano induzione e posateria per i pasti.

6.Ove non sia presenti in alloggio la lavatrice, l'ospite potrà accedere ad un locale lavanderia sito nell'area limitrofa al suo alloggio con lavatrici ed asciugatrici a gettoni.

7. Gli alloggi della residenza POZZO DELL'OLMO verranno prioritariamente assegnati ai VISITING PROFESSOR, mentre quelli presenti nelle residenze del CARMINE e di VALOTTI 3B verranno prioritariamente assegnati ai VISITING STUDENT.

8. Gli alloggi di MADONNA DEL LINO e EX EMILIANI verranno assegnati in ipotesi residuali individuate dall'Amministrazione di Ateneo.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

1. La prenotazione degli alloggi avviene con l'invio della richiesta da parte del docente dell'Università degli Studi di Brescia invitante e/o comunque del referente interno del VISITING a mezzo email all'UOC che gestisce il servizio di foresteria, all'indirizzo guesthouse@unibs.it.

2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) le generalità e i contatti dell'ospite;
- b) il documento di identità dell'ospite;
- c) la tipologia di ospite ai sensi dell'art. 2;
- d) la qualifica e l'università o l'ente di provenienza;
- e) il nome del referente all'interno dell'Università degli Studi di Brescia
- f) i motivi del soggiorno;
- g) il periodo di soggiorno;
- h) il soggetto che si farà carico del pagamento;
- i) il tipo di camera richiesta (nei limiti della disponibilità).

3. L'UOC che gestisce il servizio di foresteria, verificata la disponibilità di alloggio e il diritto dell'ospite ad usufruire del servizio, invierà al richiedente il preventivo con i costi della sistemazione. Previa conferma del preventivo da parte del richiedente, l'alloggio sarà riservato per l'ospite e verranno lui fornite le informazioni necessarie alla permanenza in alloggio.

4. Nel caso di pluralità di richieste nello stesso periodo si terrà conto della priorità di prenotazione.

5. Il check in per l'accesso alla foresteria è da svolgersi presso la reception delle residenze universitarie in Via Valotti 3/b, Brescia, a prescindere dalla sede dell'alloggio. In reception previa sottoscrizione da parte dell'ospite del verbale di check-in e registrazione dei suoi documenti, verranno consegnate all'ospite le chiavi e/o credenziali di accesso e/o badge.

6. L'eventuale disdetta della prenotazione dovrà avvenire a cura del richiedente almeno 5 giorni prima della data di inizio del soggiorno e trasmessa all'indirizzo guesthouse@unibs.it.

7. Al termine del soggiorno, la stanza dovrà essere lasciata libera entro le ore 13.00, nel medesimo stato nel quale è stata consegnata. L'ospite dovrà recarsi alla reception delle residenze universitarie in Via Valotti 3/b, Brescia, a prescindere dalla sede dell'alloggio, per effettuare il check out e riconsegnare le chiavi e/o credenziali di accesso e/o badge.

8. Nel caso di esigenze diverse rispetto agli orari e ai giorni indicati, sarà necessario concordare con l'UOC che gestisce il servizio di foresteria con congruo anticipo eventuali cambiamenti.

ART. 5- MODALITÀ DI PAGAMENTO E TARIFFE

UOC Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Zuanon
Funzionario Istruttore: Dott.ssa Sara Zuanon

1. Le tariffe del servizio di foresteria sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito di Ateneo (All. 1). La modifica delle tariffe non comporta la modifica del regolamento.

2. Le tariffe si intendono per ospite e ricomprendono il servizio abitativo, le dotazioni indicate all'art.3, le utenze e la pulizia periodica dell'alloggio, secondo la calendarizzazione che verrà comunicata all'ospite, e l'imposta sul valore aggiunto.

3. È da aggiungere alle tariffe pubblicate, se dovuta, l'eventuale imposta di soggiorno comunale. Il valore dell'imposta di soggiorno è approvato annualmente con deliberazione della Giunta del Comune di Brescia ed è dovuto, salvo i casi di esenzione e fino al limite di pernottamenti disposti dal Comune.

4. Non sono ricomprese eventuali pulizie straordinarie richieste o rese necessarie dall'uso improprio dell'immobile.

5. Il costo dell'alloggio viene preventivato sulla base delle date indicate nella prenotazione.

Nel caso in cui le date di check in o check out non coincidano con quanto inizialmente richiesto e preventivato, verrà riverificata la tariffa applicabile in relazione ai complessivi giorni di permanenza e dunque richiesto all'ospite un eventuale conguaglio.

6. L'ospite è tenuto al pagamento dell'alloggio dalla data di check in alla data di check out, salvo il disposto del comma 7.

7. Qualora l'alloggio sia stato tenuto riservato a seguito di prenotazione e poi non occupato per il periodo previsto, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto per il periodo di permanenza richiesto, a titolo di lucro cessante per altre prenotazioni mancate.

8. Sia per le foresterie ordinarie sia per le straordinarie, la tariffa viene preventivata sulla base delle date indicate nella prenotazione.

9. Nel caso in cui le date di check in o check out non coincidano con quanto inizialmente richiesto e preventivato, la tariffa applicabile è rideterminata in relazione ai complessivi giorni di permanenza e dunque è richiesto all'ospite un eventuale conguaglio. Qualora l'alloggio sia stato tenuto riservato e poi non occupato per il periodo previsto, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto per il periodo di permanenza richiesto, a titolo di lucro cessante per altre prenotazioni mancate.

10. Non sono possibili rideterminazioni del dovuto mensile a favore dell'ospite, a seguito dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.

11. Il pagamento, qualora il costo dell'alloggio non sia sostenuto direttamente dall'Ateneo, avviene con cadenza mensile anticipata ed è effettuato secondo le modalità e scadenze segnalate nell'avviso inviato via e-mail. Il pagamento avviene tramite PAGOPA e seguirà relativa fattura. L'Ateneo non accetta pagamenti in contanti.

12. Qualora il costo dell'alloggio sia sostenuto direttamente dall'Ateneo, la struttura di Ateneo referente deve emettere relativo buono d'ordine prima della data di check in.

ART. 6- CAUZIONE INFRUTTIFERA

1. Per soggiorni superiori alle 10 notti, l'ospite è tenuto al pagamento prima del check in di una cauzione infruttifera, per l'importo quantificato nelle tariffe di cui all'art 5. Il pagamento avviene tramite PAGOPA.

2. Salvo diversa disposizione, è dovuta la cauzione anche qualora il costo dell'alloggio sia sostenuto direttamente dall'Università degli Studi di Brescia.

3. La cauzione, verificate le condizioni di cui al comma 4, verrà restituita allo scadere del periodo di permanenza presso la struttura abitativa.

4. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata alla verifica di eventuali danni e/o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi degli alloggi, nonché agli oneri per pulizie straordinarie di cui l'ospite si renda personalmente e/o solidalmente responsabile. Il rimborso è inoltre soggetto alla presenza di canoni mensili o altre debenze con l'Ateneo insolute.

5. In caso di impossibilità della restituzione per mancata indicazione da parte dell'assegnatario delle coordinate IBAN, entro 30 giorni dalla comunicazione di rilascio o dall'abbandono dell'alloggio, ovvero nei casi accertati di oggettiva impossibilità alla restituzione, l'Università è autorizzata allo storno della stessa sul proprio bilancio.

6. Nei casi di cui al comma 4, accertata l'entità e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti e previa comunicazione scritta all'ospite, verrà detratto dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, salvo maggiori somme dovute.

7. L'assegnatario è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 6.

8. La mancata ricostituzione del deposito nei termini può determinare l'espulsione dall'alloggio.

ART. 7- PRESCRIZIONI PER GLI OSPITI

1. Gli ospiti della Foresteria hanno diritto a occupare l'alloggio per la durata concordata e a fruire dei servizi previsti limitatamente all'uso normale degli spazi occupati, osservando le norme e gli orari di cui al presente regolamento compatibilmente con le necessità di tutti gli utenti presenti nella struttura.

2. La struttura non garantisce la presenza di un custode ma di operatori della Reception risponderanno al numero di telefono affisso nei locali della Foresteria e presente sul sito di Ateneo.

3. Gli ospiti devono garantire un comportamento corretto, educato e rispettoso sia nei confronti degli altri ospiti presenti, sia degli operatori del servizio di Foresteria sia dei beni presenti negli alloggi.

4. Gli ospiti sono inoltre tenuti a:

- a) controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi a disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti;
- b) consentire l'esecuzione dei sopralluoghi e/o dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel qual caso l'Università può accedere all'alloggio ed eventualmente disporre il trasferimento temporaneo dell'ospite in altro locale, senza oneri aggiuntivi per l'ospite.

5. L'Università garantisce la normale vigilanza e non risponde di eventuali ammanchi o danni ad oggetti personali degli ospiti, degli accompagnatori e dei visitatori; non risponde, altresì, di danni a persone e cose riconducibili ad atti o omissioni direttamente imputabili all'ospite.

Art. 8 - DIVIETI E SANZIONI

1. Agli ospiti è assolutamente vietato:

- c) assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire fonte di rischio, anche solo potenziale, per persone o cose, o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
- d) provocare, dopo le ore 23:00 e prima delle ore 08:00, suoni e rumori di qualsiasi tipo che arrechino disturbo alla tranquillità ed al rispetto degli altri assegnatari;
- e) introdurre accompagnatori e visitatori nella Foresteria al di fuori di quanto consentito dall'art. 10;
- f) introdurre nella Foresteria animali di qualsiasi specie;
- g) introdurre oggetti, sostanze e materiali, illegali, infiammabili o esplosivi;
- h) fumare, sia negli spazi comuni sia nelle singole stanze;
- i) asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque genere dagli e negli spazi comuni ovvero dagli e negli singoli alloggi;
- j) procedere a qualsivoglia spostamento degli arredi senza preventiva autorizzazione;
- k) impiegare fornelli portatili di qualsiasi tipo, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- l) sovraccaricare le prese elettriche e/o manomettere gli impianti e/o dispositivi di sicurezza.

2. Chiunque, pur diffidato, reiteri comportamenti in contrasto con il disposto del presente regolamento o di norme di legge o non provveda al risarcimento di danni arrecati o al pagamento del corrispettivo previsto, è espulso con effetto immediato dalla Foresteria con Decreto del Rettore, su proposta motivata dal Responsabile della UOC che gestisce le foresterie.

Art. 9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, GUASTI E DANNEGGIAMENTI

1. L'ospite è tenuto a segnalare alla Reception con immediatezza eventuali guasti che si verifichino nell'alloggio e negli ambienti comuni.

2. In caso di danneggiamenti agli ambienti, agli impianti o agli arredi, accertati al momento del check-out o entro le successive 36 ore, per i quali sia ravvisabile l'omissione, la negligenza, nonché il fatto doloso o colposo dell'ospite o del visitatore, gli stessi sono tenuti al risarcimento del danno causato.

3. L'ospite è tenuto a consentire che il personale incaricato dell'Ateneo, previo preavviso, possa accedere all'alloggio per effettuare ispezioni, sulla base di specifiche segnalazioni o risultanze dalle quali emerga attendibilmente il rischio di un danno.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'accesso è effettuato alla presenza dell'ospite; qualora questi ultimi non sia presente, il personale incaricato può accedere in presenza di almeno un terzo soggetto, con la possibilità di documentare fotograficamente lo stato dei luoghi.

5. In caso di comprovata necessità e di urgenza l'accesso può essere esercitato immediatamente anche in assenza dell'ospite, senza alcuna formalità, dandone tempestivo avviso successivo all'interessato, allo scopo di evitare l'ingerirsi di danni a persone, ivi inclusi i terzi estranei alla Foresteria.

Art. 10 - VISITE

1. Gli assegnatari possono ricevere visite dalle h. 08:00 alle h. 23:00, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

2. Per accedere i visitatori devono essere identificati e registrati dagli incaricati della Reception, mediante esibizione di un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'UE, anche di copia del permesso di soggiorno. Il personale della Reception, ove necessario, provvederà a chiedere il consenso del destinatario della visita.

3. Durante le ore notturne, dalle ore 23.01 alle 7.59, non è consentito agli esterni l'accesso alle foresterie, né la permanenza in esse.

Art. 11 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679, emanato dal Parlamento europeo e s.m.i., i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni previste per la gestione del servizio e per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Università.

2. All'atto dell'ingresso in struttura, l'ospite prende atto del possibile utilizzo dei propri dati personali da parte dell'Università degli Studi di Brescia per proprie attività istituzionali promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12 - EMANAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato all'albo on-line di Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.

3. I rapporti di ospitalità attualmente in essere, anche se non rientranti nelle categorie di cui all'art 2, potranno continuare fino al 31.12.23, salvo diverso e minor termine già indicato all'ospite.

4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia e si rimanda alle indicazioni fornite nella documentazione sottoscritta e/o fornita all'ospite all'accesso e durante la permanenza in alloggio.